



TRIBUNALE DI LIVORNO

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N°. 4078/11 N.R.
N°. 25/12 G. I. P.

SENTENZA N°. 38912

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI**

Presso il Tribunale di Livorno Dr. Antonio Pirato
all'udienza in Camera di Consiglio del 02/10/12 ha pronunciato e pubblicato
mediante lettura la seguente

SENTENZA

nei confronti di: M: R nt. dom. eletto c/o lo studio
del difensore Girolamo Adoncecchi del Foro di Livorno – presente -
difesa di fiducia dall' Girolamo Adoncecchi del Foro di Livorno – presente -

IMPUTATA

Del reato di cui all'art. 595 comma 3 c.p. perché pubblicando su Facebook messaggi
con le seguenti frasi "vi consiglio vivamente di non andare x chi lo conosce al Centro
E B / S perché fa onco ai baj, sono persone che non lavorano
seriamente" nonché "sono dei pezzi di merda, è quello che si meritano ... " "sei
proprio una e di merda", offendeva la reputazione di G P titolare e legale
rappresentante del Centro
In Livorno il 09.05.2011

Parte Civile

G P nt. dom. eletto c/o lo studio dell'Avv.to Valerio
Misiti del Foro di Livorno -- non presente
Difeso dall' dell'Avv.to Valerio Misiti del Foro di Livorno -- presente

con l' intervento del Pubblico Ministero Dr. G. Rizzo
e degli Avv.to G. Adoncecchi e Avv.to V. Misiti del Foro di Livorno

Le parti hanno concluso come segue: Il PM chiede la condanna alla pena della multa di € 2.000

L'Avv.to Misiti per la P.C. si associa alle conclusioni del PM e chiede "Piaccia al

Giudice adito, confermata la penale responsabilità dell'imputata M R

in ordine al reato alla stessa ascritto in rubrica, condannarla alla pena ritenuta di giustizia ed all'integrale risarcimento dei danni materiali e morali, ex artt. 2043 e 2059 c.c., in favore della parte civile costituita P G, da liquidarsi in via equitativa e/o in sede civile.

Piaccia ancora al Giudice adito condannare la sopra indicata imputata al pagamento di provvisoria immediatamente esecutiva in favore del sig. P G, ai sensi dell'art. 540 c.p.p., in misura non inferiore ad euro 10.000,00 ovvero in via equitativa, nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile per questo grado del giudizio".

L'Avv.to Adoncecchi per M. chiede sentenza di NLP con benefici di legge

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO

con richiesta di rinvio a giudizio depositata dal P.m. il 5.1.2012 M.
veniva tratta a giudizio con l'accusa di avere commesso il reato di cui all'art.
595 comma 3 c.p. pubblicando su Facebook i messaggi offensivi descritti nel capo
d'imputazione in epigrafe trascritti, a proposito del centro gestito a Livorno
dal querelante G. P.

Quest'ultimo, ritenendosi lesa nella sua reputazione, in data 10.5.2011 proponeva atto
di querela contro la M. affinché venisse perseguita penalmente per il reato
di cui all'art. 595 e all'udienza preliminare si costituiva parte civile.

Il difensore dell'imputata nel corso dell'udienza preliminare otteneva che il
procedimento venisse trattato con le forme del rito abbreviato e all'odierna udienza,
udita la discussione e le conclusioni delle parti, veniva pronunciata sentenza mediante
lettura del dispositivo.

Nell'atto di querela la persona offesa rappresentava in particolare che l'odierna
prevenuta aveva prestato attività lavorativa alle sue dipendenze presso il centro
ma il rapporto aveva avuto breve durata essendo stata la dipendente licenziata
per le inadempienze nello svolgimento delle mansioni lavorative.

Lamentava il querelante che il successivo 9 maggio 2011 la ex dipendente aveva
pubblicato un messaggio sulla "bacheca" del proprio profilo Facebook dal contenuto
volgare e tenore chiaramente denigratorio a proposito dell'aspetto della professionalità
del centro E B S ("sono persone che non lavorano seriamente"
... "fa onco ai bai"¹) sconsigliando a chiunque di frequentarlo (cfr. doc. n. 5 allegato
alla querela).

La M. inoltre, nel conversare con altri "amici" sempre su facebook si
esprimeva con epiteti offensivi con riferimento al gestore del centro ("sei
proprio un a.....e di merda²"..." sono dei pezzi di merda").

Valuta questo G.U.P. che le risultanze istruttorie siano idonee a fondare l'ipotesi
accusatoria.

Non v'è dubbio che le espressioni sopra riportate provengano da M.

Le argomentazioni difensive svolte in sede di discussione finale si sono incentrate
essenzialmente sulla pretesa impossibilità di attribuire con certezza la paternità di uno
scritto o un messaggio al titolare "apparente" del "profilo" dalla cui fonte quello
scritto proviene potendo sotto quella apparente identità celarsi un soggetto autore
diverso dal titolare del profilo che avrebbe operato sostanzialmente un "furto
d'identità", scrivendo sotto falso nome utilizzando indebitamente l'altrui profilo.

La tesi difensiva non ha pregio.

E' pacifico e non è contestato dalla difesa il presupposto antefatto e cioè che la
M. abbia lavorato presso il suddetto Centro, ed infatti uno dei
partecipanti alla conversazione si rivolge a R. M. - che aveva appena
pubblicato sulla propria bacheca la frase: "vi consiglio vivamente di non andare x chi
lo conosca al centro E B S perché fa onco ai bai, sono

¹ Espressione gergale tipica del dialetto livornese che può essere tradotta in questi termini "fa vomitare i bachi (vermi)"
² alludendo chiaramente alla nazionalità di G. P. che infatti è albanese.

... "persone che non lavorano seriamente" - dicendole: "perché? Non ci lavoravi?" e la
 risponde: "sì, ma ora è un mesetto che non ci lavoro più, e meno
 male!" e poi, aggiunge la frase sopra riportata: "sei proprio un a*****e di merda"
 (fr. a pag 5 del fascicolo delle indagini preliminari).

Vi sono inoltre altre affermazioni della M. (come quella riferita al fatto di
 non avere ancora riscosso le retribuzioni arretrate) che riconducono univocamente al
 trascorso rapporto lavorativo tra lei e il Centro gestito dal querelante.

Non vi sono perciò dubbi sulla riferibilità soggettiva degli scritti incriminati
 all'odierna imputata e che i pregressi rapporti professionali tra le parti abbiano
 costituito il movente per l'uso improprio del mezzo informatico di comunicazione in
 danno del decoro e della reputazione del proprio ex datore di lavoro contro cui erano
 diretti i pubblici "sfoghi" manifestati dalla M. nel trattare l'argomento con
 altri soggetti partecipanti e facenti parte del medesimo gruppo di amici.

Ai fini della valutazione relativa alla configurabilità del reato di diffamazione in
 contestazione giova premettere brevi notazioni sul funzionamento del sito web
 denominato "Facebook" che oggi è considerato il più diffuso e popolare dei social
 network ad accesso gratuito, vale a dire una cosiddetta rete sociale in cui può essere
 coinvolto un numero indeterminato di utenti o di navigatori Internet che tramite
 questo sito web entrano in relazione tra loro pubblicando e/o scambiandosi contenuti
 che sono visibili altri utenti facenti parte dello stesso gruppo o comunque a questo
 collegati. All'interno di esso gli utenti possono creare propri "profili personali" su cui
 pubblicare fotografie, video, informazioni personali e liste di interessi e aderire ad un
 gruppo di cosiddetti "amici". Per ciò che qui maggiormente rileva, Facebook
 consente agli utenti di fruire di alcuni servizi tra i quali l'invio e la ricezione di
 messaggi, rilascio di commenti, fino alla possibilità di scrivere sulla bacheca di altri
 amici, decidendo di impostare diversi livelli di condivisione di tali informazioni. E'
 evidente che gli utenti del social network sono consapevoli, e anzi in genere tale
 effetto non è solo accettato ma è indubbiamente voluto, del fatto che altre persone
 possano prendere visione delle informazioni scambiate in rete. Infatti, è nota agli
 utenti di "Facebook" l'eventualità che altri possano in qualche modo individuare e
 riconoscere le tracce e le informazioni lasciate in un determinato momento sul sito,
 anche a prescindere dal loro consenso: trattasi dell'attività di c.d. "tagging" che
 consente, ad esempio, di copiare messaggi e foto pubblicati in bacheca e nel profilo
 altrui oppure email e conversazioni in "chat", che di fatto sottrae questo materiale
 dalla disponibilità dell'autore e sopravvive alla stessa sua eventuale cancellazione dal
 social network. L'uso di espressioni di valenza denigratoria e lesiva della reputazione
 del profilo professionale della parte civile integra sicuramente gli estremi della
 diffamazione alla luce del detto carattere pubblico del contesto in cui quelle
 espressioni sono manifestate, della sua conoscenza da parte di più persone e della
 possibile sua incontrollata diffusione tra i partecipanti alla rete del social network.

Lo specifico episodio in trattazione va più esattamente qualificato come delitto di
 diffamazione aggravato dall'aver arrecato l'offesa con un mezzo di pubblicità

specie considerata al comma terzo dell'art. 595 c.p. e equiparata, sotto il profilo denigratorio, alla diffamazione commessa con il mezzo della stampa).

Della diffamazione sussistono tutti gli estremi essenziali:

- ~~la precisa individuabilità del destinatario delle manifestazioni ingiuriose (nel caso di specie la M ha espressamente fatto riferimento al Centro E nel quale ha lavorato come dipendente);~~
- la comunicazione con più persone alla luce del cennato carattere "pubblico" dello spazio virtuale in cui si diffonde la manifestazione del pensiero del partecipante che entra in relazione con un numero potenzialmente indeterminato di partecipanti e quindi la conoscenza da parte di più persone e la possibile sua incontrollata diffusione.
- La coscienza e volontà di usare espressioni oggettivamente idonee a recare offesa al decoro, onore e reputazione del soggetto passivo.

Si giunge agevolmente a ritenere che l'utilizzo di Internet integri l'ipotesi aggravata di cui all'art. 595, co. 3, c.p. (offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), poiché la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio denigratorio rende l'agente meritevole di un più severo trattamento penale.

Affermata conclusivamente la penale responsabilità dell'imputata in riferimento al reato a lei contestato, in ragione della sua incensuratezza e del concreto contesto da cui ha preso spunto il fatto nonché valutato il concreto grado del dolo, possono riconoscersi alla M le attenuanti generiche e quantificare la pena in quella di € 1.000,00 di multa (per effetto della riduzione di un terzo per effetto della scelta del rito).

All'accertamento del reato consegue ex lege la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile nei termini di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

Visti gli artt. 438 e ss., 533 e 535, c.p.p.

DICHIARA

M R : colpevole del reato a lei ascritto e concesse le attenuanti generiche, la

CONDANNA

alla pena di € 1.000,00 di multa.

Visti gli artt. 163 e 175, c.p.

CONCEDE

All'imputata i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale a richiesta dei privati.

Visto l'art. 538 c.p.p.



CONDANNA

R. a risarcire il danno sofferto dalla parte civile costituita, P
che si liquida in € 3.000,00 oltre interessi di mora al tasso legale dalla
liquidazione al saldo oltre alla rifusione delle spese di costituzione di parte
che si liquidano in complessive € 1.500 oltre IVA e CAP di legge

Motivazione entro giorni 90.
vorno 2.10.2012

Il Giudice per le Indagini Preliminari
Dott. Antonio Pirato



IL CANCELLIERE
Francesco Sidoti

Depositato
in cancelleria

31 DIC. 2012



Il Cancelliere
FRANCESCO SIDOTI